



ASSOLOMBARDA

# Il massimale INPS della Legge 335/95

Enrico Carnevale Miino - Area Lavoro e Previdenza

16 novembre 2021

# Massimale contributivo Legge 335/95

L'articolo 2, comma 18 della Legge 335/1995 ha disposto che per i lavoratori privi di anzianità contributiva, **che si scrivono a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie** e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di 132 milioni di vecchie lire, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione.

- **Per l'anno 2021 il massimale contributivo è pari a € 103.055,00. (Circ. INPS n° 10 del 29-01-2021)**

**Retribuzione pensionabile e massimale contributivo**

Anno	Retribuzione Pensionabile		Massimale contributivo
	Annua	Mensile	
2021	47.379,00	3.948,00	103.055,00
2020	47.379,00	3.948,00	103.055,00
2019	47.143,00	3.929,00	102.543,00
2018	46.630,00	3.886,00	101.427,00
2017	46.123,00	3.844,00	100.324,00
2016	46.123,00	3.844,00	100.324,00
2015	46.123,00	3.844,00	100.324,00
2014	46.031,00	3.836,00	100.123,00
2013	45.530,00	3.794,00	99.034,00
2012	44.204,00	3.684,00	96.149,00
2011	43.042,00	3.587,00	93.622,00
2010	42.364,00	3.530,00	92.147,00
2009	42.069,00	3.506,00	91.507,00
2008	40.765,00	3.397,00	88.669,00
2007	40.083,00	3.340,00	87.187,00
2006	39.297,00	3.274,00	85.478,00
2005	38.641,00	3.220,00	84.049,00
2004	37.883,00	3.157,00	82.401,00
2003	36.959,00	3.080,00	80.391,00
2002	36.093,00	3.008,00	78.507,00
2001	35.143,86	2.928,83	76.442,85
2000	34.253,49	2.854,46	74.505,62
1999	33.714,31	2.809,53	73.332,23
1998	33.118,32	2.759,95	72.035,41
1997	32.564,67	2.713,98	70.831,03
1996	31.342,22	2.611,72	68.172,31
1995	29.736,56	2.477,96	,00
1994	28.592,60	2.382,93	,00
1993	27.617,53	2.301,46	,00
<b>Retribuzione pensionale:</b> quando l'imponibile IVS supera l'importo è dovuto il contributo aggiuntivo dell'1%			
<b>Massimale contributivo:</b> applicabile per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995			

# Gestione del massimale contributivo

Il massimale contributivo è applicabile in due ipotesi:

1. **nei confronti dei lavoratori che hanno iniziato il rapporto assicurativo dopo il primo gennaio 1996;**
2. nei confronti di coloro che risultavano già iscritti a tale data ad un Fondo Pensioni obbligatorio a condizione di **esercitare l'opzione per il sistema contributivo** per i **periodi successivi alla stessa data.**

Essendo rilevante la circostanza che alla data del **31 dicembre 1995** il lavoratore non risultasse in possesso di anzianità assicurativa particolari problemi sono nati ove il lavoratore, iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria dopo il 1995, proceda al riscatto o all'accredito figurativo di periodi di contribuzione antecedenti alla predetta data.

# Indicazioni INPS - circ. 63/2019

*La rilevazione del superamento di versamenti eccedenti il massimale contributivo e pensionabile, fissato dalla legge n. 335/1995, non può avvenire nell'immediatezza della ricezione della denuncia Uniemens da parte dell'Istituto, in quanto non può escludersi che il lavoratore possa vantare contribuzione anteriore all'1/1/1996, non ancora registrata sulla posizione assicurativa. Inoltre, anche quando la rilevazione fosse effettuata alla fine dell'anno civile, il lavoratore potrebbe vantare contribuzione previdenziale anteriore all'1/1/1996 **presso le gestioni previdenziali estere, non ancora conosciuta all'Istituto.***

*Per quanto sopra, al fine di evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il predetto massimale, **sarà cura dei datori di lavoro continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione.***

**(Circolare INPS n. 63 del 9 maggio 2019)**

# Dichiarazione di assunzione - ai sensi dell'art. 2, comma 18, L. 335/95

con la presente dichiaro, sotto la mia totale responsabilità, che:

- Ero titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso le forme di assicurazione obbligatoria con periodi antecedenti **il 1.01.96** (soggetto senza Massimale legge 335/95)

Firma: \_\_\_\_\_

- Non ero titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato (in Italia o in un paese Convenzionato o parzialmente Convenzionato) con iscrizione presso le forme di assicurazione obbligatoria e non ho richiesto accrediti figurativi o effettuato riscatti a copertura di periodi antecedenti **il 1.1.1996**; (soggetto con Massimale legge 335/95)

Firma: \_\_\_\_\_

- Non ero titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso le forme di assicurazione obbligatoria, ma ha richiesto accrediti figurativi o effettuato riscatti a copertura di periodi antecedenti **il 1.1.1996** in data .....; (se possibile allegare richiesta)

Firma: \_\_\_\_\_

- Ero titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso le forme di assicurazione obbligatoria con periodi antecedenti **il 1.1.96**, ma ha esercitato l'opzione per il sistema contributivo in data .....; (se possibile allegare richiesta)

Firma: \_\_\_\_\_

Mi impegno altresì a comunicare tempestivamente, per iscritto, qualsiasi variazione dovesse intervenire alla situazione sopra esposta, consapevole delle sanzioni amministrative previste sulla contribuzione dovuta per la mancata o tardiva comunicazione delle suddette informazioni.

# Massimale in corso d'anno - decorrenza

## **Riscatti/accrediti figurativi:**

*l'Inps ha precisato che tali soggetti non sono più assoggettati all'applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 a **partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda di riscatto o accredito figurativo della domanda.** - **Circolare INPS n. 42 del 14 marzo 2009***

## **Optanti:**

*per gli assicurati che esercitano la facoltà di opzione, sui **periodi contributivi** e sulle quote di pensione **successivi alla data di esercizio dell'opzione** stessa opera il **massimale annuo della base contributiva e pensionabile.** - **Circolare INPS n. 108 del 7 giugno 2002***

# Casi particolari

***Messaggio richiamato nella Circolare n. 63/2019!***

***Risposte INPS:***

***Quesito n. 1 : modalità di versamento della contribuzione relativa all'indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ai lavoratori distaccati all'estero in paesi non convenzionati.***

***Quesito n. 2 : indennità sostitutiva del preavviso e massimale contributivo.***

***(Messaggio INPS n.159 del 30-12-2003)***

# Decorrenze Rettifiche

## *Errore su Massimale - Prescrizione*

**A debito Azienda**

**(dirigente a cui è stato applicato massimane erroneamente)\***



**Rettifiche in 5 anni**

**A credito Azienda**

**(dirigente a cui non è stato applicato il massimale)**



**Rettifiche in 10 anni**

*\* Il lavoratore o l'azienda può sempre **chiedere nei 10 anni** la costituzione della Rendita Vitalizia per contributi omessi e caduti in prescrizione!*



ASSOLOMBARDA

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.genioeimpresa.it](http://www.genioeimpresa.it)  
Seguici su

